

Codice Disciplinare dell' Organismo di Mediazione dell' Ordine di Velletri

*

Titolo I

PREAMBOLO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1) L'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense di Velletri condivide i principi espressi nel Codice europeo di condotta per i mediatori e ad essi aderisce, senza pregiudizio alcuno per l'applicazione della normativa nazionale e delle regole che disciplinano le singole professioni.

Art. 2) I mediatori iscritti presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense di Velletri sono tenuti all'osservanza del presente Codice Disciplinare comportamentale e del Codice europeo di condotta per i mediatori.

*

Titolo II

DOVERE DI COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 3) I mediatori iscritti presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense di Velletri sono tenuti a mantenere costantemente aggiornata la loro preparazione, anche sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti, frequentando i corsi di aggiornamento tenuti, promossi, riconosciuti ovvero accreditati dal medesimo Organismo.

Art. 4) I mediatori iscritti, inoltre, dovranno partecipare, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione.

Art. 5) Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 comporterà la revoca del mediatore dall'assegnazione dell'incarico eventualmente assegnato e comunque, in caso di persistente violazione, la sua sospensione dall'elenco

tenuto dall'O.D.M. sino ad avvenuta regolarizzazione del percorso di aggiornamento.

Art. 6) Prima dell'inizio della procedura i mediatori devono prendere visione degli atti e documenti forniti dalle parti.

Art. 7) I mediatori iscritti presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense di Velletri hanno l'obbligo di rifiutare la nomina nelle ipotesi in cui si ritengano non qualificati né competenti in ordine al caso deferito alla loro cognizione, così come nelle ipotesi di conflitto di interessi, di qualsivoglia natura, che possa inficiarne la neutralità ed imparzialità.

*

Titolo III

DOVERE DI RISERVATEZZA

Art. 8) I mediatori iscritti devono garantire la massima riservatezza su ogni aspetto inerente la mediazione, nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9) Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, inclusa la stessa esistenza della mediazione, sono riservate, salvo quanto disposto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore incaricato da una delle parti non potrà essere rivelata alle altre parti o a terzi senza il consenso della parte stessa.

*

Titolo IV

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Art. 10) Il mediatore iscritto presso l'O.D.M. non può assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 11) Il mediatore iscritto, inoltre, è obbligato:

- a) ad accettare l'incarico per cui è stato designato, salvi i casi di incompatibilità o altro giustificato motivo che deve essere comunicato per iscritto entro il termine perentorio di due giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione dell'incarico. La mancata risposta del mediatore entro il suddetto termine ovvero la carenza di un giustificato motivo possono essere valutati dalla Commissione disciplinare dell'O.D.M. in quanto costituiscono violazione del presente Codice Disciplinare;
- b) a sottoscrivere per ciascuna mediazione per la quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- c) a sottoscrivere tutti i verbali delle singole sessioni di mediazione, avendo cura di autenticare le firme delle parti e degli avvocati presenti;
- d) ad informare immediatamente l'O.D.M., ed eventualmente le parti della mediazione in corso di svolgimento, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza con riferimento ai requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità della prestazione;

e) ad assicurarsi che le parti siano correttamente informate sulla natura del procedimento e sul ruolo del mediatore, avendo cura di accertarsi che ciascuna di esse partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità, dovendo altrimenti, in difetto, sospendere senza indugio la procedura. Il mediatore deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, evitando di esercitare pressioni e soprattutto astenendosi dal compiere atti discriminatori a vantaggio dell'una ed in danno dell'altra.

f) a formulare, nelle ipotesi previste dalla legge, proposte di mediazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

g) a corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile del Procedimento incaricato per la singola mediazione;

h) a frequentare, ai fini della permanenza nell'elenco dell'O.D.M., corsi di aggiornamento corsi tenuti da Enti nonché partecipare nel biennio, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione.

*

Titolo V

ATTIVITÀ SUCCESSIVA AL RAGGIUNGIMENTO DELL' ACCORDO

Art. 13) Il mediatore, nei limiti della propria competenza, formalizza l'accordo ed informa le parti sulle modalità esecutive.

Art. 14) Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato prima di procedere alla trascrizione dello stesso.

Art. 15) Nel caso in cui la mediazione, per qualsiasi ragione, non si concluda con successo, al mediatore è preclusa – qualora ne abbiano le caratteristiche professionali – l’assunzione di ogni incarico a favore di una o dell’altra parte, preclusione che si estende altresì agli avvocati che condividono lo stesso domicilio professionale con il mediatore incaricato nella medesima procedura.

*

Titolo VI

POTESTÀ DISCIPLINARE

Art. 16) La violazione dei doveri e degli obblighi cui sono tenuti i mediatori iscritti nel rispetto del presente “Codice Disciplinare”, del “Regolamento di Mediazione”, del “Codice europeo di condotta dei mediatori” o altre norme di legge deve essere valutata da apposita Commissione disciplinare che, all’esito di specifica attività istruttoria, e sentito, ove richiesto, il mediatore interessato, può disporre le seguenti sanzioni disciplinari, salva la facoltà della sospensione cautelare dell’attività di mediatore:

- avvertimento;
- censura;
- sospensione a tempo determinato;
- cancellazione dal registro dei mediatori tenuto dall’O.D.M. dell’Ordine Forense di Velletri.

Art. 17) La Commissione disciplinare, presieduta dal rappresentante legale dell’O.D.M., è composta da cinque membri scelti fra i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

Art. 18) La contestazione è comunicata mediante invio di posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata diretta al mediatore interessato, con specifica indicazione dei motivi di contestazione.

Art. 19) La Commissione disciplinare dispone la sospensione cautelare del mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, con provvedimento immediatamente efficace, nei casi in cui non sia possibile attendere l'esito della attività istruttoria e sia necessario evitare un pericolo concreto di pregiudizio per l'O.D.M.

Art. 20) Il mediatore può presentare osservazioni in replica e produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione, e nello stesso termine può formulare istanza di audizione.

Art. 21) La Commissione disciplinare, compiuta la relativa attività istruttoria e decorsi i termini di cui al comma secondo, comunica al mediatore interessato il provvedimento finale.

Art. 22) Il provvedimento della Commissione che definisce la procedura disciplinare è immediatamente efficace.

Codice europeo di condotta per i mediatori

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L' ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell' ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell' avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell' accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l' accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l' esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione

dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l' eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l' accordo e delle possibilità di rendere l' accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è

in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.